

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2659 del 26/05/2022
Oggetto	Art. 242 e art. 245 del D. Lgs. 152/2006. Bonifica di Siti Contaminati. Sito contaminato "Area impiantistica via Caruso", ubicato nel Comune di Modena (MO), via Caruso 150. Individuazione del Responsabile della Contaminazione ai sensi dell'art. 244, comma 2 del D. Lgs. 152/2006. Esiti istruttoria ricerca del responsabile.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2806 del 25/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventisei MAGGIO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

SAC Modena

OGGETTO: Art. 242 e art. 245 del D. Lgs. 152/2006. Bonifica di Siti Contaminati.

Sito contaminato "Area impiantistica via Caruso", ubicato nel Comune di Modena (MO), via Caruso 150.
Individuazione del Responsabile della Contaminazione ai sensi dell'art. 244, comma 2 del D. Lgs. 152/2006. Esiti istruttoria ricerca del responsabile.

LA DIRIGENTE

Richiamate

- la L.R. n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni*", ed in particolare gli artt. 14 e 16 con i quali la Regione Emilia Romagna assegna all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (Arpae) le funzioni in materia ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo di Arpae di cui alla L.R. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti in materia di autorizzazioni.

Dato atto che

- tra Arpae Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative" che individua le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente ex art. 1, comma 85, lettera a) Legge 56/2014 che la Provincia di Modena esercita mediante ARPAE (Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 08/02/2016), tre le quali sono comprese le bonifiche dei siti contaminati;
- a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Modena;

Richiamati inoltre

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1506 del 27/09/2021 con la quale la Regione Emilia Romagna ha provveduto agli adempimenti di propria competenza prendendo atto del rinnovo delle convenzioni tra Arpae, la Città Metropolitana di Bologna e le Province, per l'esercizio mediante l'Agenzia, ai sensi dell'art. 15, comma 9, della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii., delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della legge n. 56/2014, con i medesimi contenuti e per un ulteriore anno senza soluzione di continuità dalla loro scadenza;
- D. Lgs. 152/2006 ed in particolare l'art. 242 "*procedure operative ed amministrative*" in materia di bonifica di siti contaminati, l'art. 244 "*ordinanze*".

Premesso che

- storicamente l'area impiantistica di via Caruso (individuata anche come "Area 3") è stata interessata da diverse attività di trattamento e smaltimento rifiuti gestite, a partire dagli anni '50, dal Comune di Modena, da AMIU, da Meta Spa, da Hera spa e poi Herambiente spa. In particolare su tale area, che si estende su una superficie complessiva di circa 75 ettari, sono collocate le discariche di seguito indicate:

RSU1 venne realizzata nei primi anni 50; dopo la sua chiusura, avvenuta nel 1983, è stata realizzata una rete di raccolta del percolato costituita da una trincea perimetrale.

RSU2 fu progettata nel 1982; entrò in funzione nel 1984 e venne chiusa nel 1988.

RSU3 posta a ovest di RSU1 e RSU2, entrata in funzione nel 1988, alcuni lotti vennero dismessi con l'attraversamento TAV e venne chiusa definitivamente nel 1997.

RSU4, è stata progettata nel 1990 per occupare lo spazio compreso tra RSI1/RSU2 e RSU3; venne chiusa nel 2001.

RSU5 venne progettata nel 2002, sulla sommità della RSU3, alcuni lotti sono stati interessati dall'attraversamento TAV. Vennero conferiti rifiuti fino al 2008.

La discarica **TAV** progettata nel 2002, sul settore SUD della discarica RSU3 ora definitivamente chiusa; la discarica **Ceneri**, realizzata nel 1997-1998 e chiusa nel 2003.

Le discariche **RSI1 e RSI2** realizzate per depositare fanghi ceramici, contenenti boro, inertizzati. La prima venne progettata nel 1985 in esercizio dal 1987 e fu chiusa nel 1990, la seconda progettata nel 1990 e chiusa nel 2007;

- nel corso degli anni si sono verificati una serie di eventi che hanno determinato la contaminazione delle acque sotterranee con superamenti delle CSC, in particolare per Boro e Arsenico;

- nel 2010/11 è stato autorizzato un progetto di riqualificazione delle acque sotterranee (procedura di VIA Provincia di Modena) che prevedeva la realizzazione di un sistema statico di confinamento costituito da una palancolatura perimetrale della discarica di RSI e dell'attiguo laghetto, associato ad un sistema dinamico di emungimento finalizzati a contenere la diffusione del Boro in falda nelle aree esterne all'area impiantistica;

- i dati di monitoraggio 2012-2019 condotti dal gestore e da Arpae, Area Prevenzione Ambientale (APA) Centro, in ottemperanza a quanto previsto dal progetto di confinamento sopra indicato, hanno evidenziato gli effetti positivi degli interventi realizzati che hanno determinato una lieve riduzione in termini quantitativi del Boro ed una sostanziale stabilità dell'Arsenico nelle falde, rilevando ancora concentrazioni superiori alle CSC in particolare nei settori laterali Ovest e Nord a valle dell'area impiantistica;

Considerato che

- a seguito dell'invio da parte di Arpae APA Centro (prot. 158750 del 15/10/2019) della relazione di aggiornamento sullo stato qualitativo delle acque sotterranee, in cui si attestavano i superamenti delle CSC sopra indicati e si richiedeva una valutazione dell'efficacia degli interventi adottati, è stata convocata il 29/11/2019 (prot. 181879 del 26/11/2019) una Conferenza dei Servizi (CdS). Nell'ambito di tale Conferenza i rappresentanti degli Enti hanno concordato di richiedere ad Herambiente, attuale Gestore dell'area impiantistica, che ha accettato, una serie di approfondimenti tecnici utili a meglio definire l'efficacia ed i limiti delle opere realizzate;

- la documentazione inviata dal Gestore, è stata analizzata e discussa nell'ambito della CdS del 18/03/2020 (prot. 43178 del 19/03/2020), a seguito della quale sono stati richiesti al Gestore ulteriori approfondimenti tecnici;

- nella successiva CdS del 5/06/2020, sono state espresse le considerazioni di seguito riportate e contenute

nel verbale della stessa:

“Stante il quadro complessivo che emerge dagli approfondimenti effettuati recentemente, si può concludere che:

- *le azioni fino ad oggi messe in campo, attuate nell’ambito del D.Lgs 36/03 e dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, hanno mitigato la propagazione degli inquinanti al di fuori dell’area impiantistica, il livello degli inquinanti si è attualmente stabilizzato e la situazione è tenuta costantemente sotto controllo, seppur ancora in presenza di superamenti delle csc a valle dell’area impiantistica;*
- *tale risultato conferma quindi l’efficacia del D.Lgs. 36/03 per gli aspetti pratici/operativi di prevenzione attinenti il controllo/monitoraggio ed il tempestivo intervento in caso di episodi di inquinamento, consentendo di mettere in campo anche opere di notevole complessità e portata come quella realizzata per l’impianto in oggetto.*

Considerando però che, anche alla luce dei recenti elementi emersi:

- *la contaminazione data da Boro e Arsenico, attualmente presente e persistente, non è riconducibile a valori di fondo naturale bensì a contaminazione antropica riconducibile all’area delle discariche;*
- *la contaminazione non riguarda solo il sito inteso come l’area impiantistica che è gestibile con l’AIA ed il D.Lgs. 36/03;*
- *i tempi previsti per il risanamento che si evincono dalle analisi del gestore sono particolarmente lunghi, superiori al tempo previsto dal D.Lg 36/03 per la post-gestione di un impianto di discarica;*
- *le procedure previste dal Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 per i siti contaminati risultano rendere compatibili e confacenti tali tempi a quelli necessari per il totale e completo risanamento, e pertanto anche oltre al periodo di gestione post mortem previsto dal D.Lg 36/03;*
- *l’applicazione del Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 consentirebbe il necessario ricorso anche ad ulteriori e più appropriati strumenti di valutazione dello stato e dell’andamento/evoluzione della contaminazione, quali ad esempio l’Analisi di Rischio sito specifica, oltre a garantire il coinvolgimento in tutto il percorso di un più completo numero di soggetti/Enti.*

Tutto ciò premesso, il rappresentante di Arpae, sulla base di tali argomentazioni, ritiene che nel caso in esame risulti complessivamente necessaria dal punto di vista metodologico e procedurale la prosecuzione delle procedure istruttorie alla luce delle norme di cui al titolo V alla parte IV del D. Lgs. 152/06.”

Nello stesso verbale viene riportata la posizione espressa dal Comune di Modena che ha preso atto della decisione di Arpae sottolineando che essa viene presa in un contesto ambientale ormai stabilizzato e tale da non definire precise e marcate linee evolutive.

La Ditta Herambiente SpA ha espresso il proprio dissenso in merito al percorso procedurale proposto e, quale gestore del sito in oggetto, ha allegato al verbale una propria memoria (prot. Arpae n. 146536 del 12/10/2020) in riferimento ai temi trattati durante la Conferenza dei Servizi nella quale, partendo dall’elenco delle opere già realizzate per contenere la diffusione della contaminazione e dall’efficacia dimostrata, sostiene la validità dell’applicazione della normativa specifica sulle discariche come strumento idoneo a monitorare e contenere il fenomeno di contaminazione.

- nell’ambito della CdS del 16/11/2020 per l’approvazione del verbale sopra citato, il rappresentante di Arpae aveva comunicato che era pertanto intenzione dell’Amministrazione procedere con l’avvio delle procedure previste dal Titolo V, Parte quarta del D. Lgs. 152/06, finalizzate alla ricerca ed individuazione del responsabile della contaminazione e che in tale contesto istruttorio sarebbe stato possibile valutare appieno le contestazioni espresse da Herambiente s.p.a. rispetto alla sua asserita posizione di gestore;

- in data 08/01/2021, con comunicazione prot.n. 732/2021, è stato dato l’avvio del procedimento ex art. 244 del D. Lgs. 152/06 chiedendo agli Enti/Autorità coinvolti, in qualità di interessati e controinteressati, di fornire

informazioni e documenti utili per l'individuazione del probabile responsabile della contaminazione;

- in data 8/11/2021 in sede di CdS sono stati illustrati i primi risultati della ricostruzione storica finalizzata alla ricerca del responsabile che tuttavia evidenziavano carenze legate alle difficoltà incontrate nel reperire la documentazione sui rapporti che intercorrevano tra il Comune e i diversi gestori delle discariche.

Tenuto conto della comunicazione trasmessa in data 14 e 15/02/2022 dal Comune di Modena, in riscontro alla sopracitata richiesta di informazioni e assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 24207, 24208, 24210, 24214, 24339, 24342, 24348, con cui il Comune trasmette la documentazione utile alla ricostruzione dei rapporti tra il Comune stesso ed i gestori storici dell'area impiantistica, reperita a seguito di ricerche svolte presso i propri archivi (si tratta in particolare della delibera CC n. 284/1995, della delibera CC n. 253 del 19.12.1996, della Relazione di Stima 1997/1030, della Delibera CC 177/1997 di Revoca Gestione Servizi Municipalizzate del' atto di rescissione contratto SUM 1963, Contratti SUM 1950 e 1957);

Ritenuto che:

- sulla base delle evidenze oggettive, rilevate e misurate nei vari monitoraggi avvenuti nel tempo, nonché sulla base della interpretazione tecnica dei dati rilevati, coerentemente a quanto già in parte emerso e stabilito nel verbale della seduta della conferenza dei servizi del 8/11/21, sia possibile giungere alle seguenti conclusioni:

a. in merito alla provenienza della contaminazione di Boro e Arsenico:

La ricostruzione dell'assetto idrogeologico sotteso all'area impiantistica e l'analisi dell'andamento temporale delle concentrazioni, rilevate dalla rete di controllo delle acque sotterranee, in particolare per i parametri di Boro e Arsenico, evidenziano concentrazioni significativamente superiori nei piezometri di valle idrogeologico rispetto a quelli di monte, confermandone la provenienza dall'area delle discariche;

b. in merito ai Gestori che si sono succeduti nel tempo sull'area impiantistica:

AMIU, municipalizzata del Comune di Modena, disciplinata dal r.d. 2578/25 e priva di personalità giuridica, gestiva il complesso delle discariche (RSU1, RSU2, RSU3, RSU4, RSI1, RSI2...) su sedime di proprietà del Comune di Modena dal 1963 al 1997.

Nell'ottobre 1997 il Consiglio Comunale con delibera n.ro 177 disponeva la revoca del servizio di gestione rifiuti ad AMIU nonché la liquidazione di quest'ultima con affidamento della gestione a **Meta s.p.a.**, società partecipata anche dal Comune di Modena mediante conferimento parziale del complesso aziendale di AMIU.

Meta s.p.a. quindi subentrava, senza soluzione di continuità, nelle attività di gestione di AMIU che veniva liquidata.

Con atto del **14/12/2000** il Comune concedeva in uso a **Meta s.p.a.** le aree di proprietà su cui insistevano le discariche dismesse, in attività e in futura attivazione. Meta pertanto ha gestito le discariche ivi presenti, monitorando e controllando gli effluenti derivanti dalle discariche dismesse e riducendo o eliminando gli impatti sulle matrici ambientali esposte (art.3 lett.a), anche nel post-gestione (art.6 e 8). **Meta veniva incorporata da Hera nel 2005.**

- **Herambiente** s.p.a. nel 2009 succedeva alla gestione di Hera.

Nella convenzione da ultimo perfezionata afferente al succitato atto di concessione (art 8 comma 1 lett. A) Meta si obbligava a monitorare le matrici ambientali esposte agli effetti di potenziale impatto degli effluenti derivanti dalle discariche anche dopo la cessazione della loro coltivazione nonché ad effettuare gli interventi di bonifica che avessero dovuto rendersi necessari in caso di disfunzioni dei sistemi di protezione ambientale messi in atto compresi tutti i costi funzionali al monitoraggio e/o alla bonifica. Tenuto inoltre conto che il Comune di Modena aveva approvato un Progetto generale di recupero ambientale e paesaggistico delle

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena - Area Autorizzazioni e Concessioni Centro

via Pietro Giardini, 272/L | 41124 Modena | tel +39 059 433911 | fax +39 059 357418 | PEC aoomo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

aree in oggetto che prevedeva il raccordo morfologico tra i corpi delle discariche RSU3 e RSU2/RSU1, Meta si obbligava altresì ad eseguire interventi di ripristino paesaggistico ambientale, la rinaturalizzazione delle discariche e/o loro parti oggetto di coltivazione.

In ragione delle vicende successive sopra descritte e dalla disamina della documentazione fornita dal Comune di Modena nonché di quella agli atti dell'Agenzia, emerge quanto di seguito indicato.

La documentazione citata contiene elementi significativamente utili all'individuazione del responsabile della contaminazione.

Il Comune di Modena, in vista del riassetto complessivo delle Aziende Municipalizzate e quindi anche di AMIU, riassetto approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 284/1995, tenuto conto della complessità dell'operazione, formulava istanza al Tribunale di Modena per la nomina di un esperto tenuto alla redazione della perizia di stima ai sensi dell'art 2343 cod. civ.. Una volta individuato il consulente nella persona del Rag. Sergio Luigi Cerioli, la Giunta comunale di Modena con delibera n. 200/1996 gli affidava l'incarico ai sensi dell' art.2343 c.c. e la perizia redatta veniva successivamente depositata presso il Tribunale di Modena.

Da tale perizia (agli atti della scrivente Agenzia) si apprende che il complesso aziendale afferente ad AMIU sarebbe stato conferito a META spa secondo le linee direttive stabilite dal Comune di Modena che prevedevano il conferimento dei complessi aziendali, eccezion fatta per alcune poste patrimoniali che venivano trattenute nel patrimonio del Comune.

Nella stessa relazione si precisa che il Comune, attraverso il complesso itinerario ivi descritto, aveva garantito il mantenimento dell'integrità dei complessi Aziendali delle Municipalizzate salvaguardando la loro capacità di reddito. Per tale ragione, in riferimento alla *"successione nei rapporti giuridici"* (pag 11 della relazione), Meta sarebbe subentrata *"..... senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti di diritto e obbligo relativi ai complessi aziendali costituiti da AMCM e AMIU nonché dal Comune di Modena per loro conto"* trattandosi di *"Aziende oggetto del conferimento"* nella conferitaria Meta (cfr. par. IV a pag.12).

Meta riceveva in concessione d'uso le aree di proprietà del Comune destinate allo stoccaggio definitivo dei rifiuti (pag. 23) con il conferimento del diritto di coltivazione delle stesse. Veniva conferito altresì il fondo cosiddetto "post mortem" in ragione dell'impegno che Meta avrebbe assunto al momento della firma della convenzione (per gli impegni assunti da Meta si vedano gli artt.8 e 11 della *Concessione in uso di aree destinate a discariche* del 14/12/2000 dal Comune di Modena a Meta).

Venivano inoltre conferite a Meta anche tutte le poste attive e passive afferenti al Servizio RSU di cui allo stato patrimoniale di AMIU al 30 giugno 1997, salvo alcuni cespiti minori e il combustore.

A pag 24 della perizia, tra gli impegni che Meta si sarebbe assunta, si coglie quello connesso all'uso dei siti rispetto al quale la società si prendeva carico non solo del monitoraggio delle matrici ambientali esposte agli effetti di potenziale impatto da parte degli effluenti derivanti dalle discariche e dai cicli produttivi, ma anche degli interventi che avessero dovuto rendersi necessari per disfunzioni dei dispositivi di protezione ambientale: *"... E' inoltre a carico di Meta l'esecuzione degli investimenti nonché la copertura di ogni conseguente costo di esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere ed impianti per i citati interventi di bonifica necessari per qualunque motivo in fase di coltivazione degli impianti di discarica o "post mortem" nei termini specificati nella convenzione."*

La convenzione definitiva stipulata il 14.12.2000 tra Comune di Modena e Meta s.p.a. nel 2000 (agli atti della scrivente Agenzia) richiama all'art 8 comma 1 lettera a) quanto riportato nella relazione di stima.

Meta s.p.a. veniva costituita con atto notarile del 21.4.1997 e con delibera del Consiglio Comunale n. 177/1997 veniva formalmente revocata la gestione dei servizi ad AMIU di cui veniva disposta la liquidazione. Contestualmente, la gestione dei servizi veniva affidata a Meta che subentrava senza soluzione di continuità alla liquidata AMIU in tutti i rapporti giuridici in essere alla data dell'affidamento del servizio, tranne che in quelli specificati negli atti a supporto della redazione della relazione peritale, destinati a rimanere in capo al Comune di Modena, e si assumeva altresì i precisi obblighi sopra descritti.

c. in riferimento alla contaminazione da Boro:

L'inquinamento è divenuto contaminazione con superamento dei valori limite CSC nell'anno 1996, tale contaminazione proveniva con ragionevole probabilità dalla discarica RSI1, ed il gestore responsabile delle discariche in quel momento era AMIU. La contaminazione si è diffusa ed aggravata nel 2005 quando il gestore era META. Pertanto, è ragionevole ritenere che dal 1996 e fino al 2000 la contaminazione di Boro è avvenuta nel corso della gestione AMIU, mentre dal 2000 nel corso della gestione META/HERA/Herambiente.-

d. in riferimento alla contaminazione da Arsenico:

L'analisi del parametro Arsenico è stata effettuata a partire dall'anno 2000 nell'ambito della gestione di META. Pertanto l'inquinamento era verosimilmente presente nella falda superficiale e profonda in concentrazioni superiori alle CSC prima dell'anno 2000. Tale contaminazione proveniva con ragionevole probabilità dalla discarica RSU1, ed i gestori che si sono susseguiti in questo periodo sono stati dagli '50 sino al 1963 SUM - Servizi Urbani Modenesi (anche se per questo periodo non sono disponibili dati di monitoraggio), ed a partire dal 1963 in poi AMIU. La contaminazione si è diffusa ed aggravata negli anni successivi con il passaggio alla falda profonda in particolare dal 2007 al 2010 quando il gestore era HERA/Herambiente. Pertanto, è ragionevole ritenere che fino al 2000 la contaminazione di Arsenico è avvenuta nel corso della gestione AMIU, mentre dal 2001 ad oggi nel corso della gestione META HERA/Herambiente.

Considerato, quindi, che:

1) l'imputazione dell'inquinamento a un determinato soggetto o a più soggetti (onere probatorio: cfr. circ.Min.Amb. prot. 1495 del 23/1/18) può avvenire sia in tutto che in parte (cfr. C.d.S. n. 4099/16 e C.d.S.Ad. Plen. N. 21/2013) sia per condotte attive che per condotte omissive (cfr. C.d.S. 4119/16 e C.d.S.3756/15) e la relativa prova può essere data in forma diretta o indiretta, potendo in quest'ultimo caso la P.A. avvalersi anche di presunzioni semplici ex art.2727 c.c. ("*nesso di causalità*" – criterio del "*più probabile che non*" ex Cass. Civ. SS.UU. n.581/2008, cfr. C.d.S. 8/10/18 n.5761: "*è sufficiente che la validità eziologica sia superiore al 50%*"), prendendo in considerazione elementi di fatto da cui si traggono indizi gravi, precisi e concordanti, sulla base dei quali deve risultare verosimile che si sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori (anche per fatti avvenuti prima del d.lgs.152/2006: cfr. Cons. di Stato Sez.IV n.5761 del 8/10/18 su contaminazioni storiche), e che l'esistenza di altri fattori non esclude di per sé la responsabilità (ex plurimis: TAR Puglia Sez.I n.755 del 9/5/19); nel caso specifico, infatti, è stato appurato e dimostrato che la contaminazione può derivare solo dalla presenza della discarica di Via Caruso, per la compatibilità della contaminazione con la gestione delle discariche e per l'assenza di altri impianti potenzialmente imputabili, e che si articola in più fasi storiche e per due contaminanti differenti, sia per azioni commissive (coltivazione della discarica) che per azioni omissive e ritardi che hanno generato nel tempo un aggravamento ed una maggior diffusione delle contaminazioni;

2) in capo alla società che succede ad un'altra a seguito di incorporazione per fusione è riscontrabile un obbligo di bonifica e ripristino ambientale di contenuto corrispondente a quello che sarebbe spettato alla società incorporata se non si fosse estinta (cfr. C.d.S. sez. V n.6055/2008, TAR Veneto n.255/2014 – anche se riferibile al regime previgente del D.Lgs.152/2006 ed all'art.17 D.Lgs.22/97:

C.d.S. SS.UU. sentenza del 22/10/19 n.10); nel caso specifico, META s.p.a. è stata incorporata da Hera.

Alla luce di quanto sopra evidenziato e della ricostruzione esposta, considerata la complessità della vicenda successoria che risulta da atti pubblici di provenienza comunale che disciplinano i rapporti tra Comune di Modena, AMIU e la conferitaria, trattandosi nella fattispecie di pubblici servizi esercitati prima da un'Azienda Municipalizzata (AMIU) e poi dalla società di capitali Meta (conferitaria del complesso aziendale della prima, **Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena - Area Autorizzazioni e Concessioni Centro
via Pietro Giardini, 272/L | 41124 Modena | tel +39 059 433911 | fax +39 059 357418 | PEC aoomo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

subentrante quindi nei rapporti giuridici di AMIU, conseguentemente estinta) costituita ai sensi dell'art 22 comma 3 lett. e) della Legge 142/1990, si ritiene che l'obbligo di bonifica sia stato trasferito a quest'ultima.

In considerazione del fatto che Meta s.p.a è stata incorporata da Hera s.p.a., divenuta dall'anno 2009 Herambiente s.p.a., **si individua quale responsabile della contaminazione Herambiente s.p.a che è quindi tenuta a seguire i procedimenti amministrativi e ad eseguire le operazioni di bonifica ai sensi dell'art. 242 e segg. Dlgs 152/2006.**

Richiamato l'art. 244 c. 2 e 3 del D. Lgs. 152/06 in ordine alla identificazione del soggetto responsabile della contaminazione rilevata e ai provvedimenti da adottare nei confronti di quest'ultimo affinché provveda alle conseguenti attività di bonifica;

Ritenuto pertanto assolto, con le indagini di cui sopra, di cui sono stati riportati sinteticamente gli esiti, l'onere previsto all'art. 245, comma 2, ai sensi del quale *"... la provincia si attiva, sentito il Comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica"*;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Elena Manni, Responsabile dell'Unità Rifiuti e siti contaminati del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, Via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472/L;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della SAC ARPAE di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472/L e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;
- fatti salvi i diritti di terzi;
- tenuto conto delle premesse fattuali e giuridiche e delle considerazioni sopra riportate,

LA DIRIGENTE

1. **dispone** di individuare quale responsabile della contaminazione ex art.244 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., in quanto successore terminale dei vari trasferimenti di responsabilità succedutisi nel tempo da soggetti poi estinti (dapprima AMIU, poi conferita in Meta S.p.A., poi conferita in Hera S.p.A., poi in ultimo conferita in Herambiente S.p.A.), la ditta Herambiente S.p.A.;
2. **diffida** la ditta Herambiente S.p.A. a provvedere ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 152/2006, con le seguenti prescrizioni: la ditta dovrà trasmettere, entro trenta giorni da ricevimento del presente Atto, il piano di caratterizzazione ai sensi dell'art.242 e con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006; tale documento dovrà svilupparsi a partire da un quadro complessivo che riporta in sintesi e in modo organico tutti gli elementi significativi derivanti dalle indagini ambientali svolte fino ad oggi;
3. **conferma** che le attività di monitoraggio e prevenzione già stabilite con altri provvedimenti all'interno di Autorizzazioni in corso di validità, dovranno proseguire in ottemperanza a quanto ivi previsto, per quanto non in contrasto con il presente Atto;
4. **informa** che potrà essere presa visione degli atti presso l'U.O. Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati -

ARPAE - SAC, con sede a Modena, Viale Giardini n. 472/L, tutti i giorni dal lunedì al venerdì (previo appuntamento) dalle ore 9 alle ore 13, salvo diverse disposizioni restrittive vigenti al momento della richiesta conseguenti allo stato di emergenza sanitaria in corso;

5. **informa** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato;
6. **dispone** di trasmettere copia del presente atto alla Regione Emilia Romagna, al Comune di Modena (MO), al Servizio Territoriale ARPAE di Modena - Presidio territoriale di Modena, all'Azienda USL di Modena - Servizio Igiene Pubblica ed alla Prefettura di Modena.

Distinti saluti.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Area Autorizzazioni e Concessioni Centro
Dott.ssa Barbara Villani

Il tecnico esperto titolare di I.F.
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.